

NEWSLETTER APRILE 2025 04.01

Informative e news

Le <i>news</i> di aprile	2
5 per mille: le regole per l'anno 2025	4
Crediti Iva trimestrali: in scadenza la richiesta di rimborso o compensazione per il I trimestre 2025	8
La comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati delle strutture sanitarie private	11
Scade il prossimo 30 aprile 2025 il termine per la detrazione dell'Iva relativa alle fatture ricevute nel 2024 e per l'emissione delle note di credito	13
In scadenza la comunicazione delle operazioni in contante legate al turismo	16
Obbligo di pec per gli amministratori di società	17
La sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti bancari	18
Riammissione alla c.d. Rottamazione <i>quater</i>	19
L'Agenzia chiarisce la gestione degli imballaggi non restituiti	22
Polizze catastrofali: la proroga dipende dalla dimensione dell'attività	24
Le procedure amministrative e contabili in azienda	
La disciplina delle società non operative (o di " <i>comodo</i> ")	25
La durata minima contrattuale dei leasing per la deduzione fiscale dei costi	31
Occhio alle scadenze	
Principali scadenze dal 16 aprile 2025 al 15 maggio 2025	35

Informative e news

AL VIA LA NUOVA HOME PAGE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle entrate, con proprio comunicato stampa del 18 marzo scorso, ha reso noto che è ora possibile, collegandosi ai siti istituzionali di Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione, accedere a una nuova pagina, una *super homepage* che consente ai cittadini di trovare immediatamente sullo schermo le principali funzionalità e gli approfondimenti relativi alle attività delle 2 Agenzie. Tra i servizi a disposizione, anche il nuovo sistema di prenotazione appuntamenti.

(Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 18/3/2025)

APPROVATI GLI ISA 2025

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento direttoriale del 17 marzo 2025, protocollo n. 131055, ha approvato i 172 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), da utilizzare per il periodo di imposta 2024.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 131055 del 17/3/2025)

NOVITÀ IN TEMA DI IMPOSTE INDIRETTE

Lo scorso 18 settembre è stato approvato il D.Lgs. 139/2024 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 ottobre), che introduce diverse novità riguardanti l'imposta di registro, l'imposta sulle successioni e donazioni, il bollo e i servizi ipotecari e catastali, in attuazione della L. 111/2023 (Legge delega per la Riforma fiscale). L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 2/E/2025, ha esaminato le novità introdotte dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 139/2024 che hanno avuto effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e ha fornito le prime istruzioni operative.

(Agenzia delle entrate, circolare n. 2/E/2025)

INDICAZIONE IN ATTO DELLE SPESE DI MEDIAZIONE

Dallo scorso 12 gennaio 2025, non è più obbligatorio indicare la provvigione spettante al mediatore negli atti di compravendita, è possibile facoltativamente indicare in atto il numero della fattura e la dichiarazione di *"corrispondenza tra l'importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta"*.

(Articolo 22, L. 203/2024)

FRANCHIGIA REGIME TRASFRONTALIERO

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento direttoriale del 28 marzo scorso, protocollo n. 155649 ha approvato il modello di Comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia Iva.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 13 del 12/3/2025)

È REDDITO DI IMPRESA LA FREQUENTE VENDITA SU EBAY

La Corte di Cassazione, con la sentenza 7552/2025, ha analizzato il caso di un privato, non titolare di partita Iva, che effettua un elevato numero di vendite attraverso il portale Ebay nell'arco di diversi anni, definendo lo stesso quale reddito di impresa.

(Cassazione, sentenza n. 7551 del 21/3/2025)

E-FATTURE AL VIA LE NUOVE SPECIFICHE TECNICHE

Al via dallo scorso 1° aprile le nuove specifiche tecniche per l'emissione delle fatture elettroniche, le principali novità riguardano:

- **l'introduzione di un nuovo tipo documento TD29 per la comunicazione all'Agenzia delle entrate della omessa o irregolare fatturazione** e la modifica della descrizione del tipo documento TD20;
- l'introduzione del nuovo regime transfrontaliero di Franchigia IVA RF20;
- l'aggiornamento dei codici valori per le fatture di vendita gasolio o carburante, in accordo alla nuova codifica prevista dall'Agenzia delle dogane e monopoli;
- l'eliminazione del limite a 400 euro dell'importo totale della fattura semplificata nel caso in cui il cedente/prestatore emetta in regime forfettario (articolo 1, commi 54-89, L. 190/2014) o in regime transfrontaliero di franchigia Iva (Direttiva UE 2020/285).

(Agenzia delle entrate, provvedimento del 31/01/2025)

3

INPS ADOTTA I NUOVI CODICI ATECO 2025

Con la circolare n. 71 dello scorso 31 marzo, l'Inps adotta, nei propri sistemi informativi, il codice ATECO 2025: la nuova classificazione delle attività economiche sulla quale basare, come criterio non esclusivo, l'inquadramento dei datori di lavoro.

L'Inps rende noto anche che è stata aggiornata la "Procedura Iscrizione e Variazione azienda" e, dal 1° aprile 2025, è possibile assegnare il codice ATECO 2025 alle nuove matricole aziendali richieste dai datori di lavoro in caso di inizio attività con dipendenti.

Pertanto, a partire dal 1° aprile 2025, per le nuove iscrizioni con data di inizio dell'attività successiva al 31 marzo 2025, i datori di lavoro devono indicare alternativamente:

- il codice ATECO 2025 rilasciato dalla CCIAA;
- il codice risultante dall'attività di riattribuzione del precedente codice ATECO 2007 effettuata dalla CCIAA.

Nel caso in cui un datore di lavoro disponga solo del codice ATECO 2007 al momento dell'iscrizione, la procedura permette di inserire tale codice, proponendo automaticamente il corrispondente codice ATECO 2025.

Per tutte le matricole attive iscritte in data precedente al 1° aprile 2025, l'Istituto provvede progressivamente ad assegnare il nuovo codice ATECO 2025, corrispondente all'attività economica esercitata, anche in base all'attività di riattribuzione effettuata dalla CCIAA, eventualmente riallineando eventuali difformità con quanto indicato nella posizione contributiva.

(Inps, circolare n. 71 del 31/03/2025)

Informative e news

5 PER MILLE: LE REGOLE PER L'ANNO 2025

Con la pubblicazione del D.P.C.M. 23 luglio 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 17 settembre 2020), previsto dall'articolo 4, D.Lgs. 111/2017, provvedimento che attua la Legge delega di Riforma del Terzo settore (L. 106/2016) con riferimento all'istituto del 5 per mille, sono cambiate le regole per gestire la procedura da parte dei soggetti interessati.

Il D.P.C.M., datato 23 luglio 2020, va infatti ad abrogare e sostituire i 2 precedenti Decreti che regolavano la materia:

- il D.P.C.M. 23 aprile 2010 che reca le finalità e i soggetti ai quali può essere destinato il 5 per mille;
- il D.P.C.M. 7 luglio 2016, recante disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del 5 per mille, in attuazione della previsione contenuta nell'articolo 1, comma 154, L. 190/2014 (c.d. Legge di Bilancio per il 2015).

Con il Decreto del 2020 si modificano le modalità e i termini di accreditamento:

- viene eliminato il doppio adempimento, ovvero domanda di iscrizione e successiva dichiarazione sostitutiva, prevedendo un'autocertificazione del possesso dei requisiti contestuale all'istanza di accreditamento;
- il termine per la presentazione dell'istanza di accreditamento ai fini del riparto del contributo del 5 per mille viene fissato al 10 aprile per tutte le tipologie di beneficiari, ma se tale termine scade di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Da ultimo, ma trattasi di aspetto non meno importante dei precedenti, i soggetti obbligati ad applicare le disposizioni del nuovo D.P.C.M. (in pratica, gli enti di Terzo Settore), per ottenere l'accredimento al contributo del 5 per mille dovranno rivolgersi al Ministero delle politiche sociali per il tramite dell'ufficio del RUNTS e non più all'Agenzia delle entrate.

Onlus: per il 2025 ancora confermate le vecchie regole



Quanto alle Onlus, invece, pur se trattasi di soggetti da considerarsi "ETS di diritto" in relazione a taluni aspetti, stante il ritardo nella definizione delle regole per la loro iscrizione nelle diverse sezioni del RUNTS, è stato previsto (D.L. 202/2024, c.d. "Decreto Milleproroghe") che le organizzazioni iscritte all'Anagrafe delle Onlus continuino a essere destinatarie della quota del 5 per mille anche per l'anno finanziario 2025, come per o precedenti, con le modalità previste per gli "enti del volontariato" (D.P.C.M. 23 luglio 2020) e, dunque, le nuove richieste di accreditamento al contributo del 5 per mille devono continuare a essere presentate all'Agenzia delle entrate. Non hanno bisogno di ripresentare l'istanza, invece, le organizzazioni non lucrative già presenti nell'elenco permanente delle Onlus accreditate per il 2025, pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Le regole per i nuovi ETS

L'articolo 3, comma 2, D.Lgs. 111/2017 stabilisce che, a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), il contributo del 5 per mille è destinato agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro.

Tenuto conto che il RUNTS è divenuto operativo a partire dal 23 novembre 2021, ai fini dell'accreditamento per l'accesso al riparto del contributo del 5 per mille 2025, come per gli anni precedenti, gli enti che presentano richiesta di iscrizione telematica al RUNTS compilano in sede di presentazione dell'istanza l'apposito campo "Cinque per mille" apponendo il *flag* su "accreditamento del 5/1000" e inserendo il proprio Iban o la Provincia della tesoreria di riferimento.

Entro il 20 aprile 2025 il Ministero pubblica sul proprio sito *web* l'elenco degli enti che risultano iscritti entro la data dell'10 aprile 2025.

Enti che si sono già iscritti al RUNTS

Gli enti che si sono già iscritti nel RUNTS potranno presentare la pratica di modifica delle informazioni riferite alla loro posizione inserite nel Registro accedendo allo stesso.

Tali enti, **ove non siano già inclusi nell'elenco permanente di cui all'articolo 8, D.P.C.M. 23 luglio 2020 e ove al momento dell'iscrizione al RUNTS non abbiano valorizzato la voce "Accreditamento al 5 x 1000"**, potranno farlo presentando la richiamata pratica di modifica delle informazioni, secondo le indicazioni sotto riportate, **fino alla data del 10 aprile** (ex articolo 3, D.P.C.M. 23 luglio 2020).

Si precisa infine che **gli enti che si sono già iscritti al RUNTS e che sono inclusi nell'elenco permanente** sopra indicato saranno considerati accreditati al beneficio anche per l'anno 2025 senza necessità di alcun ulteriore adempimento.

Le indicazioni sopra riportate valgono anche per le associazioni e fondazioni riconosciute, già beneficiarie ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), D.P.C.M. 23 aprile 2010 in quanto operanti nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), D.Lgs. 460/1997.

Le regole per le Onlus

Le Onlus, iscritte all'Anagrafe delle Onlus, presentano l'istanza di accreditamento ai fini dell'accesso al riparto del contributo del 5 per mille, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle entrate. Le Onlus che sono presenti nell'elenco permanente delle Onlus accreditate per il 2025 non sono tenute a presentare l'istanza di accreditamento al 5 per mille.

L'istanza di accreditamento ai fini del riparto del contributo del 5 per mille per il 2025 contiene l'autocertificazione resa dal rappresentante legale dell'ente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa alla sussistenza dei requisiti. Di conseguenza, la Onlus richiedente non è tenuta a presentare una successiva e separata dichiarazione sostitutiva ai fini dell'attestazione dei requisiti per l'accesso al contributo.

Le Onlus iscritte all'Anagrafe delle Onlus trasmettono la domanda d'iscrizione all'Agenzia delle entrate, a partire dallo scorso 13 marzo 2025, utilizzando un modello-pdf e un *software* specifici. L'istanza va trasmessa in via telematica, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati.

Il calendario 2025 per le Onlus

Adempimenti	Termini
domanda iscrizione	dal 13 marzo al 10 aprile
pubblicazione elenco provvisorio	entro il 20 aprile (*)
correzione domande	30 aprile
pubblicazione elenco definitivo	10 maggio (*)
regolarizzazione domande	30 settembre

(*) Sito *web* Agenzia delle entrate

6

Le regole per associazioni sportive dilettantistiche

Nel caso delle associazioni sportive dilettantistiche (non ricomprese nel perimetro degli ETS come in precedenza descritto e, quindi, al di fuori almeno per l'anno finanziario 2025 dalla competenza del MLPS e degli uffici del RUNTS), **la possibilità di fare ricorso all'agevolazione del 5 per mille, sconta la verifica di specifici requisiti.**

Possono infatti presentare l'istanza di accreditamento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e) e articolo 6, D.P.C.M. 23 luglio 2020 **solo le associazioni sportive dilettantistiche:**

- **riconosciute ai fini sportivi dal CONI** a norma di legge nella cui organizzazione è presente il settore giovanile;
- **che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni**, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di **età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati** in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Competente ad accogliere le istanze di accreditamento è in questo caso il CONI in virtù di un'apposita convenzione stipulata con l'Agenzia delle entrate. In base a quest'ultima, il **software di compilazione denominato "Istanza di accreditamento al 5 per mille - ASD"** è disponibile sul sito del CONI, alla pagina www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html mediante collegamento al sito dell'Agenzia delle entrate oppure direttamente sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Anche le associazioni sportive dilettantistiche che sono già presenti nell'elenco permanente 2025 pubblicato sul sito del CONI (in quanto ammesse al beneficio anche per il precedente anno finanziario 2024) non sono tenute a trasmettere l'istanza di accreditamento al 5 per mille per il 2025.

Le associazioni sportive che si intendono accreditare per l'anno finanziario 2025, come accaduto per gli anni precedenti, non devono più presentare una successiva e separata dichiarazione sostitutiva ai fini dell'attestazione dei requisiti per l'accesso al contributo ma autocertificare per il tramite del legale rappresentante la sussistenza dei requisiti al momento della richiesta di accreditamento.

Il calendario 2025 per le ASD

Adempimenti	Termini
domanda iscrizione	dal 13 marzo al 10 aprile
pubblicazione elenco provvisorio	entro 20 aprile (*)
correzione domande	30 aprile
pubblicazione elenco definitivo	10 maggio (*)
regolarizzazione domande	30 settembre

38121 Trento – Via Dosso Dossi, 7 – Tel. 0461.421548 – C.F. e P.IVA IT 01732380223

e-mail: segreteria@studiosalvetta.it - internet: www.studiosalvetta.it

Iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti dei Tribunali di Trento e Rovereto – Revisori Legali

Iscritti all'Associazione degli Specialisti in Finanza d'Azienda e Controllo di Gestione – ASFIM - Milano

(*) Sito *web* Agenzia delle entrate e sito *web* CONI

Gli altri destinatari

Rimangono infine gli altri soggetti, diversi dagli enti di volontariato e dalle associazioni sportive dilettantistiche come sopra descritti, che possono accedere al riparto del 5 per mille secondo regole disciplinate dalle rispettive amministrazioni di riferimento. In particolare:

- permane la competenza del Miur per l'accreditamento degli enti della ricerca scientifica e quella del Ministero della salute per l'accreditamento degli enti della ricerca sanitaria;
- restano ferme le disposizioni relative alla destinazione della quota del 5 per mille dell'Irpef a favore del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 23, comma 46, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011, nonché a sostegno degli enti gestori delle aree protette di cui all'articolo 16, comma 1-bis, L. 394/1991.

7

Gli altri destinatari del 5 per mille 2025



- **finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'Università;**
- **finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;**
- **sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza** del contribuente.

Inoltre, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al 5 per mille dell'Irpef, sono comprese anche:

- il **finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici** (articolo 23, comma 46, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni dalla L. 111/2011). Con il D.P.C.M. 28 luglio 2016 sono state stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme;
- il **sostegno agli enti gestori delle aree protette** (articolo 17-ter, D.L. 148/2017, convertito, con modificazioni dalla L. 172/2017).

Sanabile la tardiva iscrizione ("*remissione in bonis*")

Tutti i soggetti interessati hanno la possibilità di partecipare al riparto delle quote del 5 per mille per l'anno finanziario 2025 anche se non hanno effettuato tempestivamente l'iscrizione al contributo entro il termine ordinario, purché presentino l'istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 30 settembre dello stesso anno, versando un importo pari a 250 euro, tramite modello F24 ELIDE - codice tributo 8115 (cosiddetto istituto della "*Remissione in bonis*").

Anche in caso di adempimento tardivo secondo la descritta procedura occorre tenere presente che i requisiti sostanziali richiesti per l'accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza originaria della presentazione dell'istanza di accreditamento.

Informazioni e news

CREDITI IVA TRIMESTRALI: IN SCADENZA LA RICHIESTA DI RIMBORSO O COMPENSAZIONE PER IL I TRIMESTRE 2025

Il credito Iva che si forma nelle liquidazioni periodiche mensili o trimestrali può essere utilizzato, ordinariamente, solo in compensazione verticale (per abbattere il debito Iva delle liquidazioni successive). In alcune situazioni ben definite dal Legislatore, però, è possibile utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva emergente dalla liquidazione trimestrale ovvero richiederne il rimborso, previa presentazione telematica di un apposito modello denominato TR.

Il termine per la presentazione telematica del modello Iva TR relativo al I trimestre 2025 è fissato al 30 aprile 2025. Al *link*:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/rimborsi/ivacredititrimestrali+ivatr/modello+crediti+iva+tr> sono disponibili le versioni aggiornate del modello e delle istruzioni.

Dal 1° aprile 2025 è in vigore la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, che sostituisce la precedente: nel paragrafo delle istruzioni ministeriali denominato “*Codice attività*” viene specificato che deve essere indicato il codice attività desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche vigente al momento della presentazione del modello. Non dovrebbe essere più possibile, pertanto, la spedizione del modello Iva TR con l’indicazione dei vecchi codici attività.

Le modalità di compilazione del modello Iva TR

L’utilizzo in compensazione “*orizzontale*” del credito Iva trimestrale è, infatti, possibile:

- solo dopo la presentazione del modello Iva TR, se il credito Iva è di importo inferiore o pari a 5.000 euro; e
- solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di spedizione telematica all’Agenzia delle entrate del modello Iva TR se il credito Iva è di importo superiore a 5.000 euro.

Per coloro che intendono utilizzare in compensazione il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro annui (limite elevato a 50.000 euro per le c.d. *start up* innovative) è obbligatorio presentare il modello Iva TR munito del visto di conformità o, in alternativa, recante la sottoscrizione (cioè la attestazione) da parte dell’organo di controllo.

In merito alla prestazione delle garanzie in caso di richiesta di rimborso del credito Iva trimestrale, si ricorda che:

- è possibile ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando l’istanza munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;
- è obbligatorio prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio e cioè quando il rimborso è richiesto:
- a) da soggetti che esercitano un’attività di impresa da meno di 2 anni ad esclusione delle c.d. *start up* innovative di cui all’articolo 25, D.L. 179/2012;

- b) da soggetti ai quali, nei 2 anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato per importi significativi;
- c) da soggetti che presentano l'istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.



Per la generalità dei contribuenti vi sono, infine, 3 ulteriori esimenti dall'obbligo di prestazione della garanzia:

- se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo previsto dall'articolo 3 e ss., D.Lgs. 128/2015;
- se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno applicato gli Isa e, sulla base delle relative risultanze, sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi di importo non superiore a 70.000 euro annui, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 11, lettera b), D.L. 50/2017;
- se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il 2025, sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi di importo non superiore a 70.000 euro annui.

Quanto suddetto può riassumersi come segue:

Compensazione	
fino a 5.000 euro	presentazione del modello TR – dalla data di presentazione telematica del modello
superiore a 5.000 euro	presentazione del modello TR con apposizione del visto di conformità (o sottoscrizione da parte organo di controllo) – dal 10° giorno successivo a quello di presentazione telematica del modello
Rimborso	
sotto i 30.000 euro	senza prestazione di garanzia
sopra i 30.000 euro	con prestazione di garanzia (o, in alternativa, apponendo sull'istanza il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo in assenza di situazioni di rischio)

Regole di utilizzo del credito Iva trimestrale

In caso di utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale, tale compensazione è ammessa già dalla data di presentazione del modello Iva TR sino all'importo di 5.000 euro (tale limite va inteso complessivamente per tutti e 3 i trimestri); per la parte eccedente occorre attendere il 10° giorno successivo a quello di presentazione del modello.



In particolare, con la presentazione del modello TR si può ottenere la possibilità di compensare o chiedere a rimborso i crediti scaturenti da ciascuno dei primi 3 trimestri dell'anno (il credito relativo al IV trimestre viene invece utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso attraverso la presentazione della dichiarazione Iva annuale).

Riassumendo:

Modalità di presentazione	La presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica
Termine di presentazione	La presentazione del modello TR deve avvenire ordinariamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di chiusura del trimestre e in particolare: I trimestre ➔ entro il 30 aprile 2025 II trimestre ➔ entro il 31 luglio 2025 III trimestre ➔ entro il 31 ottobre 2025
Utilizzo in compensazione del credito Iva da TR	Il credito Iva trimestrale può essere utilizzato in compensazione nel modello F24: - per crediti non superiori a 5.000 euro (limite inteso complessivamente per tutti e 3 i trimestri) la compensazione può avvenire fin dal giorno di presentazione telematica del modello TR; - per crediti superiori a 5.000 euro la compensazione può avvenire solo a partire dal 10° giorno successivo quello di presentazione telematica del modello TR. La soglia di 5.000 euro deve essere valutata considerando complessivamente tutti i crediti Iva trimestrali (ma non quello annuale) relativi a ciascun anno (quindi anche quelli di un precedente trimestre). La compensazione di crediti Iva trimestrali nel modello F24 deve essere effettuata obbligatoriamente utilizzando i canali Entratel/Fisconline
Visto di conformità	Come detto precedentemente, per la compensazione del credito trimestrale oltre i 5.000 euro è previsto l'obbligo di apporre il visto di conformità. Inoltre, con riferimento ai rimborsi del credito Iva trimestrale eccedenti l'importo di 30.000 euro, è possibile (per i casi diversi da quelli considerati a rischio e nei quali è obbligatorio rilasciare la garanzia) apporre il visto di conformità in alternativa al rilascio delle garanzie previste
Contribuenti ammessi al rimborso trimestrale	Le condizioni che consentono l'utilizzo (compensazione o rimborso) del credito Iva trimestrale sono diverse da quelle che consentono il rimborso del credito Iva annuale. In particolare, ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972, la presentazione del modello Iva TR è ammessa nelle seguenti fattispecie: - aliquota media: quando vengono esercitate esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni; - operazioni non imponibili: quando vengono effettuate operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9, D.P.R. 633/1972 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate; - beni ammortizzabili: quando vengono effettuati acquisti e/o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e/o importazioni di beni e servizi imponibili Iva; - soggetti non residenti: dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato; - operazioni non soggette: effettuazione di operazioni attive nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni indicate nell'articolo 19, comma 3, lettera a-bis), D.P.R. 633/1972.

Informazioni e news

LA COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DATI DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE

Il prossimo 30 aprile scade il termine per la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla *“riscossione accentrata dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell'ambito di strutture sanitarie private”*.

L'adempimento prevede la comunicazione delle prestazioni rese dai professionisti medici presso strutture sanitarie private (Ssp).

I passaggi sono i seguenti:

- fatturazione a opera del professionista;
- riscossione del compenso da parte della struttura sanitaria;
- registrazione dei compensi riscossi a opera della Ssp;
- versamento al professionista di quanto per suo conto incassato dalla struttura sanitaria;
- comunicazione all'Agenzia delle entrate degli incassi effettuati.

Soggetti interessati

L'obbligo riguarda tutti quei medici generici, specialisti e odontoiatri che svolgono tali attività all'interno di una struttura sanitaria privata (Ssp).

Per struttura sanitaria privata si intende:

- l'immobile provvisto delle relative attrezzature o dell'organizzazione dei servizi strumentali all'esercizio dell'attività medica o paramedica; ovvero
- le strutture che ospitano, mettono a disposizione dei professionisti o affittano loro i locali della struttura aziendale per l'esercizio di attività di lavoro autonomo medica.
- Non rileva la forma in cui tali strutture sono organizzate potendo presentarsi come società, istituti, associazioni, centri medici diagnostici e in ogni altra forma anche come soggetto privato che opera nel settore dei servizi sanitari.

Soggetti esclusi

Sono escluse da tale obbligo le strutture pubbliche.

Operazioni oggetto di monitoraggio

Sono oggetto di monitoraggio i compensi spettanti ai medici per l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo in ambito medico nelle strutture sanitarie private. Ci riferiamo al compenso dovuto dal paziente al medico che esercita nella struttura sanitaria privata per la cura da questi effettuata *“in proprio”*. Non rientrano, difatti, tra le prestazioni soggette a tale obbligo (sia di riscossione sia di comunicazione) le prestazioni rese direttamente al paziente, anche per il tramite del professionista, ma *“prestate”* dalla struttura sanitaria privata la quale agisce in tal caso direttamente in qualità di parte contrattuale nel rapporto con il cliente (in tal caso il rapporto non è tra professionista e cliente ma tra Ssp e cliente). In questa ultima evenienza il professionista verrà pagato direttamente dalla struttura per aver prestato a suo favore (e non dal cliente) la propria attività medica.

Obblighi del professionista

Il professionista che effettua la cura sul paziente dovrà emettere a proprio nome la fattura per la prestazione eseguita; sebbene il compenso risulti riscosso dalla Ssp, esso costituisce reddito del medico.

Obblighi della struttura sanitaria

Le strutture sanitarie private sono quindi tenute a:

- riscuotere, in nome e per conto dei professionisti, i compensi corrisposti dai pazienti per le prestazioni mediche e paramediche di lavoro autonomo ricevute nei locali della struttura;
- registrare i compensi riscossi. Quindi annotare, distintamente per ciascuna operazione di riscossione, la data di pagamento e gli estremi della fattura emessa dal professionista, le generalità e il codice fiscale del destinatario del compenso, l'ammontare del corrispettivo riscosso e la modalità di pagamento;
- riversare a ciascun medico o paramedico gli importi riscossi, in caso di pagamento in contanti; oppure consegnare i documenti ritirati o emessi, in caso di pagamenti alternativi al contante (per esempio, assegni, carte di credito). Visto che le spese sanitarie sono detraibili dal paziente se pagate con strumenti tracciati, sarà poco frequente il caso di pagamento in contanti;
- comunicare telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ogni medico e paramedico in ciascun anno solare.

Non è rilevante la forma di pagamento decisa dal paziente sempre che rispetti le norme dettate in tema di anticiclaggio.



Si ricorda che in caso di emissione di fatture mediche, esenti da Iva ai sensi dell'articolo 10, D.P.R. 633/1972, per importo superiore a 77,47 euro, è necessario applicare l'imposta di bollo pari a 2 euro.

Al fine di tenere tracciato e distinto l'incasso a favore del professionista dall'incasso proprio della struttura sanitaria, la norma in commento prevede che la Ssp registri nelle scritture contabili obbligatorie (ma separatamente) o in apposito registro il compenso incassato per conto del medico, riportando gli estremi della fattura emessa dal professionista, la generalità e il codice fiscale del professionista destinatario del compenso, l'ammontare del corrispettivo riscosso e la data del pagamento. Come detto i compensi di cui trattiamo costituiscono reddito del medico operante presso la struttura sanitaria e quindi l'obbligo di registrazione dei compensi incassati da parte delle strutture sanitarie private non esonera il professionista dall'obbligo di registrare nelle proprie scritture contabili il compenso percepito.

Obblighi di comunicazione telematica

Le strutture sanitarie private devono comunicare all'Agenzia delle entrate l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ogni professionista.

Il modello di comunicazione è reperibile sul sito dell'Agenzia delle entrate e deve essere spedito solo telematicamente entro il 30 aprile dell'anno successivo, con riferimento alle operazioni rimosse in nome e per conto del medico nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre dell'anno precedente.

Nella comunicazione vanno indicati:

- i dati del professionista;
- i compensi percepiti tramite la Ssp;
- i dati anagrafici della Ssp.

Sanzioni

L'omissione degli obblighi fin qui esposti è punita con la sanzione da 1.000 a 8.000 euro. Nel caso i dati inviati all'Agenzia delle entrate siano trasmessi in modo incompleto o non siano veritieri, la sanzione varierà da 250 a 2.000 euro.

Informative e news

SCADE IL PROSSIMO 30 APRILE 2025 IL TERMINE PER LA DETRAZIONE DELL'IVA RELATIVA ALLE FATTURE RICEVUTE NEL 2024 E PER L'EMISSIONE DELLE NOTE DI CREDITO

13

Il termine di presentazione della dichiarazione Iva 2025 relativa all'anno 2024 scadrà nel termine ordinario del 30 aprile 2025.

Di seguito le conseguenze sotto il profilo della detrazione Iva delle fatture di acquisto riferite al 2024 e delle note di variazione il cui presupposto nasce nel medesimo anno, alla luce dell'attuale termine previsto dall'articolo 19, D.P.R. 633/1972 per l'esercizio del richiamato diritto.

La modifica delle regole per la detrazione

Come è noto, con il D.L. 50/2017 sono stati modificati gli articoli 19 e 25, D.P.R. 633/1972, riguardanti le regole di detrazione e registrazione delle fatture di acquisto, al fine di stabilire che per le fatture emesse:

- il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile (cioè, il momento di effettuazione dell'operazione, ovvero il momento in cui il soggetto attivo ha emesso la fattura) ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo;
- la fattura di acquisto va annotata anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
- Con la circolare n. 1/E/2018 l'Agenzia delle entrate, al fine di risolvere gli effetti negativi derivanti dal mancato coordinamento delle citate modifiche, ha precisato – poggiando sulle disposizioni comunitarie – che il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riguardo al periodo di imposta nel corso del quale ricorrono entrambi i seguenti presupposti.

I due presupposti per la detrazione	
effettuazione dell'operazione	c.d. presupposto sostanziale
possesso (momento di ricezione) della fattura	c.d. presupposto formale

Il maggior termine della liquidazione non vale per le fatture a "cavallo d'anno"

Con l'articolo 14, D.L. 119/2018, convertito nella L. 136/2018, il Legislatore ha apportato modifiche all'articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998 al fine di concedere la facoltà di considerare nella liquidazione riferita al momento di effettuazione quelle fatture ricevute fino al giorno che precede la liquidazione stessa. Vediamo cosa prevede letteralmente la disposizione.

Il comma 1, articolo 1, D.P.R. 100/1998

"Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo [secondo mese successivo per i contribuenti trimestrali – chiarimento

dell'Agenzia delle entrate] a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente”.

Se quindi per le liquidazioni, sia mensili sia trimestrali, avvenute in corso d'anno, effettuazione dell'operazione e ricezione della fattura avvengono in 2 mesi o trimestri diversi ma entro il giorno 15 del mese di liquidazione, è possibile imputare questa fattura alla liquidazione riferita al momento di effettuazione.

Al contrario, le indicazioni contenute nell'ultimo inciso della disposizione sopra richiamata fanno sì che se un soggetto passivo Iva è venuto in possesso di una fattura di acquisto datata 2024 solo nel 2025, la detrazione dovrà necessariamente avvenire nelle liquidazioni periodiche dell'anno 2025 e fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa a tale anno, che scade ordinariamente al 30 aprile 2026.

Dette fatture, quindi, non potranno essere imputate nel mese di “competenza”, ma in quello di ricezione.



Vale la pena osservare che, a seguito dell'avvento dell'obbligo pressoché generalizzato di fatturazione elettronica il momento di ricezione della fattura è oggi inequivocabilmente fissato dal Sistema di Interscambio.

Ricorso all'Integrativa per le fatture ricevute nel 2024 ma registrate dopo il 30 aprile 2025

Sempre con la circolare n. 1/E/2018 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'effettività del diritto alla detrazione e il principio di neutralità dell'Iva sono, in ogni caso, garantiti dall'istituto della dichiarazione integrativa a favore, con la quale è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o di una minore eccedenza detraibile.

Nel caso quindi della fattura datata 2024 e ricevuta con data “certa” nel 2024, che non venga inserita nel modello di dichiarazione annuale Iva 2025 entro il prossimo 30 aprile, sarà sempre possibile, al fine di guadagnare comunque la detrazione, presentare una dichiarazione integrativa, entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione del modello originario. Tale ultima soluzione, tuttavia, comporta secondo l'Agenzia delle entrate l'applicabilità delle sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione.

Il diverso trattamento delle note di variazione

In tema di note di variazione si è espressa l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 20/E/2021, affermando che il termine di presentazione della dichiarazione Iva costituisce anche il termine entro il quale emettere le note di variazione in diminuzione.

La nota di variazione può quindi considerarsi tempestivamente emessa entro il termine di presentazione ordinario della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione.

Volendo esemplificare, se il presupposto per operare la variazione in diminuzione si è verificato nel periodo d'imposta 2024 (ad esempio, a novembre è fallito un cliente nei confronti del quale, precedentemente, era stata emessa una fattura), la nota di variazione può essere emessa, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno 2024, vale a dire entro il 30 aprile 2025.

Se la nota è emessa nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2025, la detrazione può essere operata nell'ambito della liquidazione periodica Iva relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa, ovvero direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all'anno 2025 (da presentare entro il 30 aprile 2026). Da notare che, secondo il parere espresso dall'Agenzia delle entrate, il decorso del termine previsto in capo al creditore per poter operare la variazione in diminuzione non può legittimare lo stesso ad agire in via alternativa tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa ovvero tramite istanza di rimborso.



Alla luce di tali interpretazioni si invitano pertanto i gentili Clienti a verificare con attenzione, in vista della prossima scadenza del 30 aprile 2025, la sussistenza di eventuali presupposti che legittimano l'emissione di una nota di variazione in diminuzione verificatisi fino al 31 dicembre 2024.

Informative e news

IN SCADENZA LA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI IN CONTANTE LEGATE AL TURISMO

16

Dal 2012 è prevista una deroga alla limitazione dell'utilizzo dei contanti per gli acquisti, da parte di turisti con cittadinanza *extra* UE/UE/SEE non residenti in Italia, effettuati presso commercianti al minuto e soggetti assimilati e agenzie di viaggio e turismo. Per tali operazioni, nello specifico, l'articolo 3, D.L. 16/2012 fissa la soglia "*straordinaria*" entro la quale è ammesso l'uso del contante a 15.000 euro.

Per beneficiare della facoltà di applicare la soglia straordinaria nei casi consentiti, i commercianti al minuto e soggetti equiparati (articolo 22, D.P.R. 633/1972) e le agenzie di viaggio e turismo (articolo 74-ter, D.P.R. 633/1972) devono:

- inviare preventivamente una comunicazione all'Agenzia delle entrate, in cui comunicare l'adesione alla deroga;
- acquisire dal cliente la fotocopia del passaporto e una autocertificazione attestante la cittadinanza del cliente e la residenza;
- versare il denaro incassato il primo giorno feriale successivo all'operazione;
- inviare una comunicazione annuale all'Agenzia delle entrate per le operazioni di importo superiore a 1.000 euro e inferiori alla soglia di 15.000 euro.



La soglia "*ordinaria*" per l'utilizzo del contante in Italia era fissata a 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022 ed è stata innalzata a 5.000 euro dal 1° gennaio 2023, limite in vigore anche nel corso del 2024 e per il 2025.

La comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate relativamente agli incassi effettuati nel 2024 deve essere inviata:

- entro il 10 aprile 2025 per gli operatori che effettuano le liquidazioni Iva mensili;
- entro il 22 aprile 2025 per gli operatori che non effettuano le liquidazioni Iva mensili.

La sezione dell'Agenzia delle entrate dove trovare le indicazioni specifiche e il *software* per la compilazione della comunicazione è disponibile al *link*:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/comunicazioni/deroga-limitazione-uso-contante/scheda-informativa-limitazione-uso-contante>

Informative e news

OBBLIGO DI PEC PER GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto l'obbligo per gli amministratori di società di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale, da comunicare al Registro Imprese. Questa misura mira a garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la P.A..

17

Soggetti obbligati

L'obbligo si applica a tutti gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, ovvero le società di persone e quelle di capitali e le reti di impresa dotate di personalità giuridica. Sono esclusi gli amministratori di società semplici (salvo quelle che esercitano attività agricola), società di mutuo soccorso, consorzi e società consortili senza personalità giuridica.

Decorrenza dell'obbligo

L'obbligo è entrato in vigore il 1° gennaio 2025. Le società già costituite prima di tale data hanno tempo fino al 30 giugno 2025 per adeguarsi. Le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025 devono comunicare la PEC degli amministratori contestualmente al deposito della domanda di iscrizione nel Registro Imprese.

Modalità di comunicazione della PEC

Ciascun amministratore deve disporre di un indirizzo PEC personale, diverso da quello della società. La comunicazione della PEC deve essere effettuata al Registro Imprese tramite la competente CCIAA. Se un soggetto è amministratore di più società, può utilizzare lo stesso indirizzo PEC per tutte.

Conseguenze del mancato adempimento

La mancata comunicazione della PEC impedisce la conclusione positiva dell'iter istruttorio della domanda di iscrizione o di nomina dell'amministratore. La CCIAA sospenderà il procedimento, concedendo un termine massimo di 30 giorni per l'integrazione del dato mancante. In caso di ulteriore omissione, la domanda sarà rigettata.

Sanzioni

La mancata comunicazione della PEC comporta un'ammenda da 103 a 1.032 euro. Se la comunicazione avviene entro 30 giorni dal termine previsto dalla normativa, la sanzione è ridotta a un terzo dell'importo.